



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 94 DEL 06/07/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA SU VIA A. VOLTA E SUL 2° VICOLO DI VIA A. VOLTA. ADEGUAMENTO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via Volta è strada a carreggiata singola a senso unico di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 URBANA DI QUARTIERE e che il 2° Vicolo di via A. Volta è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 LOCALE, entrambe ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

Visto:

- la raccolta firme presentata dai residenti di via A. Volta, acquisita con prot. 44907 del 03/06/2024 e finalizzata al miglioramento delle condizioni di sicurezza per la circolazione di veicoli e pedoni sulla via in questione e sulle laterali annesse;
- il sopralluogo effettuato da personale dell'Ufficio Viabilità e Traffico in data 16/11/2024 per verifica delle condizioni dello stato di fatto e per il rilievo di eventuali difformità e carenze. Sopralluogo dal quale non emergevano, tuttavia, sostanziali problematiche con particolare riguardo alla coerenza e all'adeguatezza della segnaletica stradale.
- il secondo sopralluogo effettuato da medesimo personale in data 15/05/2025, svoltosi congiuntamente ai signori Ambrosin in qualità di promotori e firmatari della petizione sopra citata. Sopralluogo durante il quale venivano sollevate talune criticità concernenti i limiti di velocità e la circolazione veicolare sul tratto iniziale di via A. Volta nonché sul 2° vicolo dello stesso;

Richiamata l'informativa di giunta n. 75 del 26/06/2025;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

O R D I N A

Che sulla via **A. Volta**:

- 1) sia istituito un limite massimo di velocità pari a **30 km/h**;
- 2) sia installato agli effetti dell'art. 180 del DPR 1992, n. 495, in corrispondenza e ad integrazione/rafforzamento dell'isola di traffico a raso tracciata in prossimità dell'intersezione con via delle Ondine, dissuasore/dissuasori in materiale plastico e di tipo cilindrico il/i quale/i dovrà/anno, per dimensioni e collocazione, risultare ben visibile/i agli utenti e contribuire ad inibire la sosta irregolare dei veicoli sull'isola di traffico in questione.

Che sul **2° Vicolo di via Volta**:

sia istituito un divieto di transito permanente a tutti i veicoli con eccezione dei velocipedi (e veicoli a questi equiparati) e dei veicoli al servizio di residenti, frontisti e domiciliati nonché dei veicoli in servizio di emergenza, soccorso, pronto intervento e, in generale, autorizzati e/o aventi valido titolo di accesso per lo svolgimento di attività connesse a servizi pubblici, o di rilevanza pubblica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitura/realizzazione/installazione/manutenzione di sistemi e reti fognarie, idriche, elettriche, del gas, delle poste e delle telecomunicazioni.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Dovrà ritenersi abrogata qualsiasi altra ordinanza in contrasto con la presente.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.